

Provincia di Cuneo

PARCO EOLICO NEL COMUNE DI GARESSIO PROPONENTE - BENEFICIARIO GARESSIO ENERGIA SRL - DECRETO DI ESPROPRIO, DI IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITÙ' DI PASSAGGIO, DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DPR 327/2001 E SMI

DECRETO Repertorio Generale n.20432

Data 03/06/2019

Pratica n. 08.11.01/000020-02 anno 2013

FF/no

PROVINCIA DI CUNEO

(c.f. e P.IVA 00447820044)

Settore Affari Generali

Oggetto: PARCO EOLICO IN LOCALITA' PIAMBERLINO NEL COMUNE DI GARESSIO PROPONENTE - BENEFICIARIO GARESSIO ENERGIA S.R.L. DECRETO DI ESPROPRIO, DI IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITÙ' DI PASSAGGIO, DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. – DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA ai sensi dell'art. 22 medesimo D.P.R.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

Art. 1 di disporre favore della ditta GARESSIO ENERGIA S.R.L. corrente in Mondovì CN Viale Vittorio Veneto 17 C.F. E P.IVA 03504100045 proponente e beneficiario della procedura, per i beni indicati nel comune di Garessio foglio 57 mappale 330, foglio 53 mappale 125, foglio 57 mappale 37, foglio 48 mappale 334, foglio 77 mappale 55, foglio 49 mappali 609 e 611, foglio 78 mappali 154 (ex 117/parte) e 156 (ex 13/parte), foglio 48 mappale 329, foglio 53 mappale 126, foglio 57 mappale 36, foglio 56 mappali 86-85-187, foglio 56 mappali 81-82-83-137-154-153, foglio 56 mappali 117-116-115-161-175-76-75, foglio 57 mappale 33, foglio 56 mappali 122-80-185-87-88-58-57, foglio 57 mappale 35, foglio 48 mappali 387, 328, foglio 48 mappale 388, foglio 78 mappali 152 (ex116/parte) - 150 (ex101/parte), foglio 57 mappale 47, foglio 57 mappale 55, foglio 54 mappale 236 8ex173/parte), foglio 57 mappale 53, foglio 57 mappale 57, foglio 48 mappale 443, foglio 57 mappale 397, foglio 57 mappale 107-396, foglio 57 mappale 54, foglio 57 mappali 353 - 51, foglio 77 mappale 171, foglio 57 mappale 56, foglio57 mappale 109 e meglio specificati nella tabella Allegato A) e nel Piano particellare di esproprio grafico allegato (Planimetrie 11.5.2 A; 11.5.2 B; 11.5.2 C) allegati al presente decreto: **l'espropriazione, l'imposizione della servitù di passaggio, l'imposizione della servitù di elettrodotto interrato e l'occupazione temporanea** ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 2 di determinare ai sensi dell'art. 22 in via d'urgenza l'indennità provvisoria dovuta ai soggetti proprietari dei beni immobili interessati dalla esecuzione dei lavori per la realizzazione ed esercizio del parco eolico così come risulta nell'allegata tabella Allegato A);

Art. 3 di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. a) – b) – c) ed e) D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che:

- il presente decreto di esproprio, di asservimento ed occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- il progetto dell'opera è stato approvato con provvedimento dirigenziale n.1925 del 23/06/2014, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- l'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., così come risulta nell'allegata tabella Allegato A);

Art. 4 di dare atto che l'imposizione della servitù di elettrodotto interrato a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A, comportano:

- il divieto di edificazione nella fascia asservita;
- il diritto in capo al beneficiario di accedere alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi. Durante l'esercizio della servitù, gli eventuali ulteriori danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati a chi di ragione;
- l'obbligo di utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto;
- l'obbligo di non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- l'obbligo di dare preventiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia asservita, al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la condotta presente nel sottosuolo;
- il divieto di eseguire attività di coltivazione mediante utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dell'elettrodotto;
- il divieto di praticare colture incompatibili con la presenza dell'elettrodotto tenuto conto della collocazione dei cavi interrati;
- l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazione senza alterazione della profondità di posa dell'elettrodotto stesso e il divieto di eseguire scavi tali che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto.

Art. 5 di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A e relplanimetrie, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sull'area asservita, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Art.6 di dare atto che l'occupazione temporanea a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A, costituisce la facoltà del beneficiario di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente (massimo 3 anni dalla data di immissione in possesso) l'area interessata. Ne deriva il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca

intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomoda l'occupazione.

Art. 7 di dare altresì atto, ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. f)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che l'esproprio e l'apposizione della servitù sono **disposte sotto la condizione sospensiva** che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito.

Art. 8 di eseguire il presente decreto ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. h)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante immissione nel possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, nelle date, ore e luoghi individualmente comunicati. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del presente Decreto.

Art. 9 di disporre la Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la trascrizione e voltura del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari presso i competenti uffici, **il tutto a cura e spese del soggetto beneficiario.**

Art.10 di provvedere ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24.5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art.11 di dare atto che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, servitù ed occupazione temporanea saranno ad intero carico del beneficiario dell'esproprio;

Art.12 di dare atto che il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149;

Art.13 che in corso di esecuzione dei lavori, il soggetto proponente deve rispettare quanto riportato nel Piano Particellare di Esproprio, (Registro ditte – Allegato A e Piano particellare grafico – numero 3 planimetrie allegati al presente atto);

Art.14 di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

e INVITA

ai sensi dell'art. 22 c. 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati **nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso** a comunicare all'Autorità espropriante, se condividono l'indennità di espropriazione come quantificata nell'allegato. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, si dispone il pagamento della indennità che verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 26 medesimo Decreto;

Ai sensi dell'art. 26.3 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. **qualora il bene sia gravato da ipoteca**, dovrà essere presentata anche una dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma. Nel caso in cui il bene risulti gravato da altri diritti reali, ovvero siano presentate opposizioni al pagamento delle indennità, in assenza di accordo sulle modalità di riscossione, sarà disposto il deposito della medesima presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato. In tal caso l'effettivo pagamento avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse (26.4 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) .

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, l'ente procederà ai sensi dell'art. 22 c. 4 e 22 c. 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione.

IL DIRIGENTE del SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Freni Fabrizio

Omissis

Omessi allegati